



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
PARTE GENERALE**

BONIFICA

1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è stata dettata la disciplina della “*Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231/2001, infatti, gli enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati, anche nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “*in posizione apicale*” o semplicemente “*apicali*”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 231/2001).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio degli enti e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati all'ente ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è, tuttavia, esclusa se l'ente stesso ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (“*Linee guida*”) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa dell'ente è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo *“amministrativo”* – in ossequio al dettato dell’art. 27, co. 1, Cost. – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo *“penale”*.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 d.lgs. n. 231/2001 ove:

- il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale
- il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa
- il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale

Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all’ente.

1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. n. 231/2001, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”* (i sopra definiti soggetti *“in posizione apicale”* o *“apicali”*; art. 5, co. 1-lett. a), d.lgs. n. 231/2001)
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti *“sottoposti alla direzione o alla vigilanza”* altrui: art. 5, co.1-lett. b), d.lgs. n. 231/2001)

È opportuno, altresì, ribadire che l’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 FATTISPECIE DI REATO

L’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse ovvero a suo vantaggio dai

soggetti qualificati *ex art. 5, co. 1, del decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.*

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)¹
- **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO:** si pensi alla falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25 *bis* del decreto ed introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”²
- **REATI SOCIETARI:** il decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari

¹ Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* cod. pen.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cod. pen.), turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* cod. pen.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2-n. 1), cod. pen.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.), concussione (art. 317 cod. pen.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319 *bis* cod. pen.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cod. pen.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.), delitti del corruttore (art. 321 cod. pen.), istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 *bis* cod. pen.)

² L'art. 25 *bis* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 d.l. n. 350/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 legge n. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.), alterazione di monete (art. 454 cod. pen.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.). La legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” all'art. 15, co. 7, ha modificato l'art. 25 *bis* che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 cod. pen.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

(quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001)³

- **DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (richiamati dall'art. 25 *quater* d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7): si tratta dei *“Delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*⁴

³ L'art 25 *ter* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 d.lgs. n. 61/2002 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con la legge 27 maggio 2015 n. 69. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.), compresi i fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* cod. civ.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.; l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha premesso all'art 175 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174 *bis* e 174 *ter*), impedito controllo (art. 2625, co. 2, cod. civ.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 *bis* cod. civ.) dell'art. 25 *ter* d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.), corruzione fra privati (art. 2635 cod. civ.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.), agiotaggio (art. 2637 cod. civ.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.). Il d.lgs. n. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 cod. civ. e modificare l'art 2625 cod. civ., non ha effettuato il coordinamento con l'art 25 *ter* d.lgs. 231. L'art. 54 d.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/2121, ha introdotto il reato di *“False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”*

⁴ L'art 25 *quater* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7. Si tratta dei *“Delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte – o gravi lesioni – di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei *“Delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”* è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270 *bis* cod. pen. (*“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico”*), il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270 *ter* cod. pen. (*“Assistenza agli associati”*), il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di

- **ABUSI DI MERCATO:** sono gli illeciti richiamati dall'art. 25 *sexies* d.lgs. n. 231/2001, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ("*Legge Comunitaria 2004*")⁵
- **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE:** sono i fatti individuati dall'art. 25 *quinquies*, introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù⁶
- **REATI TRANSNAZIONALI:** l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità⁷

comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive

⁵ La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.). In base all'art. 187 *quinquies* T.U.F., l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* T.U.F.) e di manipolazione del mercato (art. 187 *ter* T.U.F.), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "*soggetti apicali*" e dei "*soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza*"

⁶ L'art. 25 *quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 legge 11 agosto 2003 n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), tratta di persone (art. 601 cod. pen.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600 *bis* cod. pen.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600 *ter* cod. pen.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600 *quater* cod. pen.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cod. pen.)

⁷ I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648 *bis* e 648 *ter* cod. pen. (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità

- **DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE:** l'art. 25 *quater*.1 d.lgs. n. 231/2001 prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- **REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA:** l'art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, co. 3, cod. pen. (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro⁸
- **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO:** l'art. 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001 stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter*.1 cod. pen.⁹
- **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI:** l'art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinquies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater* e 635 *quinquies* cod. pen.
- **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:** l'art. 24 *ter* d.lgs. n. 231/2001 stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, co. 6, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 cod. pen. e del delitto previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309
- **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO:** l'art. 25 *bis*.1 d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513 *bis*, 514, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* cod. pen.
- **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE:** l'art. 25 *novies* d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 9 legge 3 agosto 2007 n. 123

⁹ L'art. 63, co. 3, d.lgs. n. 231/2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel d.lgs. n. 231/2001, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, co. 5, legge n. 186/2014 ha, da ultimo, modificato l'art. 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche al nuovo reato di autoriciclaggio previsto dall'art. 648 *ter*.1 cod. pen.

relazione ai delitti di cui agli articoli 171, co. 1-lett. a *bis*), e co. 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della legge 22 aprile 1941 n. 633¹⁰

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**
- **REATI IN MATERIA AMBIENTALE:** l'art.25 *undecies* d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati di cui agli articoli 452 *bis*, 452 *quater*, 452 *quinqies*, 452 *sexies*, 452 *octies*, 727 *bis* e 733 *bis* cod. pen. (si tratta di rilevanti reati ambientali tra i quali l'inquinamento ed il disastro ambientale), ad alcune fattispecie previste dal d.lgs. n. 152/2006, dalla legge n. 150/1992 e dal d.lgs. n. 202/2007 ed all'ipotesi di cui all'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente¹¹
- **REATI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE:** l'art. 25 *duodecies* d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati di cui all'art. 2, co. 1, del d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto
- **REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI:** l'art. 25 *ter.1*, lett. s *bis*), d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati di cui all'art. 2635 cod. civ.
- **REATI DI ADESCAMENTO DI MINORENNI:** l'art 25 *quinqies*, co. 1-lett. c), d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla fattispecie di cui all'art.609 *undecies* cod. pen.
- **REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA:** l'art. 25 *terdecies* d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati di cui all'art. 604 *bis* cod. pen.¹²
- **REATI PER GLI ENTI CHE OPERANO NELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI:** l'art. 12 della legge n. 9/2013 ha introdotto le seguenti fattispecie di reato per coloro i quali operano nella filiera degli oli di oliva vergini: impiego, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 cod. pen.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 cod. pen.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 cod. pen.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di

¹⁰ L'art. 25 *novies* è stato aggiunto dall'art.4 della legge n. 116/2009

¹¹ È stata introdotta, a tale riguardo, la legge n. 68 del 22 maggio 2015, che ha l'obiettivo di contrastare in modo severo tutte le attività illecite che sono state messe in campo dalle molteplici organizzazioni criminali e che riguardano la gestione non regolare dei rifiuti e dei prodotti pericolosi in generale

¹² L'articolo è stato aggiunto dalla legge n. 167/2017 e modificato dal d.lgs. n. 21/2018

prodotti industriali (art. 473 cod. pen.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.); contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* cod. pen.)

- **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI:** l'art. 25 *quaterdecies* d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai seguenti reati: frode sportiva (art. 1 legge n. 401/1989) e delitti e contravvenzioni legati ad esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (art. 4 legge n. 401/1989)¹³
- **REATI TRIBUTARI:** si tratta delle fattispecie richiamate dall'art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, includendo diversi reati di cui al d.lgs. n. 74/2000, quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- **FRODI E FALSIFICAZIONI MEZZI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI:** l'art. 25 *octies.1* d.lgs. n. 231/2001, rubricato "*Delitti in materia di mezzi pagamento diversi dai contanti*", prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 *ter* cod. pen.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* cod. pen.), frode informatica (art. 640 *ter* cod. pen.) e alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*, co. 2). La legge n. 137/2023 ha introdotto il comma 2 *bis*, disponendo che "*in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512 bis del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote*"
- **DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE:** la legge 9 marzo 2022 n. 22 ha introdotto l'art. 25 *septiesdecies* d.lgs. n. 231/2001 rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*", includendo i seguenti reati del codice penale:

¹³ L'articolo è stato aggiunto dalla legge n. 39/2019

appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter*), importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies*), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies*), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies*), contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies*), furto di beni culturali (art. 518 *bis*), ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater*) e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies*)

- **RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE:** la legge 9 marzo 2022 n. 22 ha introdotto l'art. 25 *duodevicies* d.lgs. n. 231/2001 rubricato “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”, includendo i seguenti reati del codice penale: riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies*) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies*)

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del d.lgs. n. 231/2001, anche in attuazione degli obblighi di natura internazionale e comunitaria.

1.5 APPARATO SANZIONATORIO

Gli artt. 9-23 d.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- **SANZIONE PECUNIARIA** (e sequestro conservativo in sede cautelare)
- **SANZIONI INTERDITTIVE** (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 231/2001, “*le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*”) che, a loro volta, possono consistere in:
 1. **INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**
 2. **SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO**
 3. **DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**
 4. **ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E L'EVENTUALE REVOCA DI QUELLI CONCESSI**
 5. **DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI**
 6. **CONFISCA (E SEQUESTRO PREVENTIVO IN SEDE CAUTELARE)**
 7. **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (IN CASO DI APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE INTERDITTIVA)**

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè i reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica – quali la falsità in monete –, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti contro la personalità individuale, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati transnazionali, i reati in materia di salute e sicurezza nonché i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l'industria e il commercio, i delitti in materia di violazione del diritto di autore, taluni reati ambientali, i reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati tributari e di contrabbando, i delitti in materia di strumenti diversi dal pagamento per contanti, i delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
- in caso di reiterazione degli illeciti¹⁴

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, co. 1 e 3, d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva¹⁵.

¹⁴ Art. 13, co. 1-lett. a) e b), d.lgs. n. 231/2001. A tale proposito, si veda anche l'art. 20 d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale “*si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*”

È possibile, comunque, la prosecuzione dell'attività dell'ente – in luogo dell'irrogazione della sanzione – da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 15 d.lgs. n. 231/2001¹⁶.

1.6 TENTATIVO

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie – in termini di importo – e le sanzioni interdittive – in termini di durata – sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001).

1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, co. 1, d.lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti

¹⁵ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui “può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17”

¹⁶ Si veda l'art. 15 d.lgs. n. 231/2001: “Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e di Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”

con personalità giuridica, mentre la nozione di “*fondo comune*” concerne le associazioni non riconosciute¹⁷.

Gli artt. 28-33 d.lgs. n. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell’ente
- dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma che “*il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*”.

In caso di trasformazione, l’art. 28 d.lgs. n. 231/2001 prevede – in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di ente, senza determinare l’estinzione del soggetto giuridico originario – che resta ferma la responsabilità dell’ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione – anche per incorporazione – risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 d.lgs. n. 231/2001).

L’art. 30 d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, l’ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione – sia totale che parziale – sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

¹⁷ La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell’ente autonoma rispetto non solo a quella dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 d.lgs. n. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale. L’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 così dispone: “*La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. L’ente può rinunciare all’amnistia*”

Tale limite non si applica agli enti beneficiari, ai quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 d.lgs. n. 231/2001 contiene disposizioni comuni alla fusione ed alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 231/2001¹⁸, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione – per la confisca – la parte di profitto eventualmente conseguito

L'art. 32 d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 d.lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi¹⁹.

¹⁸ Art. 11 d.lgs. n. 231/2001: *“Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria – Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”*

¹⁹ Art. 32 d.lgs. n. 231/2001: *“Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione – Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso”. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce che “la reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente,*

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 d.lgs. n. 231/2001)²⁰: il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta ed alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

A norma dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 – commessi all'estero²¹.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”

²⁰ Art. 33 d.lgs. n. 231/2001: “Cessione di azienda. – Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda”. Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce: “si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”

²¹ L'art. 4 d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: “Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs. n. 231/2001
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano
- l'ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 cod. pen. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)²² e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto

²² Art. 7 cod. pen.: “*Reati commessi all'estero – È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana*”. Art. 8 cod. pen.: “*Delitto politico commesso all'estero – Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici*”. Art. 9 cod. pen.: “*Delitto comune del cittadino all'estero – Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto*”. Art. 10 cod. pen.: “*Delitto comune dello straniero all'estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene*”

1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 d.lgs. n. 231/2001 prevede che *“la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 d.lgs. n. 231/2001); tale regola trova un temperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo²³.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, co. 1 e 4, d.lgs. n. 231/2001).

1.10 VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “M.O.G.C.”) dell'ente.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un **SOGGETTO IN POSIZIONE APICALE**, infatti, l'ente non ne risponde se prova che (art. 6, co. 1, d.lgs. n. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un M.O.G.C. idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del M.O.G.C. e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

²³ Art. 38, co. 2, d.lgs. n. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario”*. Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”*

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il M.O.G.C.
- non vi è stata omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV")

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora l'ente riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"²⁴.

Nel caso, invece, di un reato commesso da **SOGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE O VIGILANZA**, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente medesimo è tenuto²⁵.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un M.O.G.C. idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova: l'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un M.O.G.C. idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei M.O.G.C. prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, co. 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire

²⁴ La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti"

²⁵ Art. 7, co. 1, d.lgs. n. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e Modelli di Organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del M.O.G.C.
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel M.O.G.C.

L'art. 7, co. 4, d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei M.O.G.C.:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del M.O.G.C. quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel M.O.G.C.

1.11 CODICI DI COMPORTAMENTO (LINEE GUIDA)

L'art. 6, co 3, d.lgs. 231/2001 prevede che *“i Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria, in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo ha definito le Linee guida²⁶ per la costruzione dei M.O.G.C. (di seguito *“Linee guida di Confindustria”*) fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. *“protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente”*) ed i contenuti del M.O.G.C.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono agli enti associati di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del M.O.G.C.:

- identificazione dei rischi e dei protocolli

²⁶ Si precisa che il riferimento alle Linee guida di detta associazione di categoria presupporrebbe l'iscrizione del Consorzio alla Confindustria. Tuttavia, poiché le Linee guida di Confindustria presentano una trattazione completa ed organica degli argomenti attinenti al recepimento del d.lgs. 231/2001, si è ritenuto opportuno utilizzare come riferimento primario nell'ambito del presente documento il richiamo alle disposizioni delle predette Linee guida di Confindustria

- adozione di alcuni strumenti generali, tra cui i principali sono un Codice Etico e di Condotta con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/2001 ed un sistema disciplinare
- individuazione dei criteri per la scelta dell'OdV, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione

Le Linee guide di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni, come previsto dall'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 231/2001.

L'ultima versione è stata pubblicata nel mese di giugno 2021 (con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021).

Il Consorzio di Bonifica Integrale Compensorio Sarno ha adottato il proprio M.O.G.C. sulla base delle Linee guida elaborate dalle principali associazioni di categoria e, in particolare, delle Linee guida di Confindustria.

1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente
- il sindacato di idoneità sul M.O.G.C. adottato

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del M.O.G.C. a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà amministrativa nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del M.O.G.C. adottato: in altre parole, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il M.O.G.C. che, prima della commissione dell'illecito, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ CONSORTILE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL'ENTE

2.1 OGGETTO SOCIALE

Il Consorzio di Bonifica Integrale Compensorio Sarno (di seguito "*Consorzio*") è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1952 ed è retto dallo Statuto approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 0138/AC del 4 luglio 2003, oltre che dalle leggi e dai regolamenti applicabili ai consorzi di bonifica.

Ai sensi dell'art. 59 r.d. n. 215/1933 e dell'art. 16 legge regionale n. 4/2003, il Consorzio ha personalità giuridica pubblica a carattere associativo e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici.

Sì come previsto dall'art. 2 dello Statuto, il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 43.651.52.00 che ricade nelle seguenti Province e Comuni:

Provincia di Salerno

Comuni di

- Angri
- Baronissi
- Bracigliano
- Calvanico
- Castel S. Giorgio
- Cava de'Tirreni
- Corbara
- Fisciano
- Mercato S. Severino
- Nocera Inferiore
- Nocera Superiore
- Pagani
- Roccapiemonte
- S. Marzano sul Sarno
- S. Egidio Montalbino
- S. Valentino Torio
- Sarno
- Scafati
- Siano

Provincia di Napoli

Comuni di

- Boscoreale

- Casola
- Castellammare
- Gragnano
- Lettere
- Palma Campania
- Poggiomarino
- Pompei
- S. Giuseppe Vesuviano
- S. Antonio Abate
- Striano
- Torre Annunziata
- S. Maria La Carità

Provincia di Avellino

Comuni di

- Contrada
- Montoro Inferiore
- Montoro Superiore
- Solofra

Il Consorzio provvede:

- alla sistemazione ed all'adeguamento della rete scolante, alla captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché alla sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti
- al sollevamento ed alla derivazione delle acque e connesse installazioni
- alla sistemazione idraulico agraria ed alla bonifica idraulica
- agli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue
- agli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle autorità di bacino

- alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione ed alla successiva gestione delle opere eseguite
- alla realizzazione, su concessione dello Stato e della Regione, di quegli interventi di cui alla legge n. 183/1989, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall'art. 10 della legge regionale n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989
- alla realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 36/1994 e dell'art.166 del d.lgs. n. 152/2006
- all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n. 36/1994
- alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad esso affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente
- alla progettazione ed esecuzione di interventi, ad esso affidati dalla Regione, dagli enti da essa dipendenti e dagli enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica
- anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, come previsto dal d.lgs. n. 152/1999
- alla conclusione, su iniziativa della Regione o degli enti locali, di accordi di programma ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali
- alla predisposizione del piano generale di bonifica ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale e provinciale
- ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre

opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica

- all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze
- alla realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche
- all'assunzione di tutti gli altri compiti che possano essere affidati dagli organi competenti nell'interesse del comprensorio, nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri enti similari, iniziative tendenti alla formazione ed alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza in armonia con il progresso scientifico e tecnologico

Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili – sia agricoli che extragricoli – siti nel comprensorio del Consorzio medesimo e che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 legge regionale n. 4/2003.

2.2 MODELLO DI GOVERNANCE

A mente dell'art. 6 dello Statuto, sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati
- il Consiglio dei Delegati
- la Deputazione Amministrativa
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili.

L'Assemblea dei Consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Il Consiglio dei Delegati è composto da:

- venti consiglieri eletti dall'Assemblea dei Consorziati fra gli aventi diritto al voto
- dieci membri di diritto, di cui tre nominati da ogni amministrazione provinciale ricadente, in tutto o in parte, nel perimetro consortile, ed uno nominato dalla Regione

Il Consiglio dei Delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto ed approva i piani e programmi dell'attività consortile.

Spetta, in particolare, al Consiglio dei Delegati:

- proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei Consorziati e gli eletti
- eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente ed il Vicepresidente
- eleggere, con voto segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, gli altri componenti della Deputazione Amministrativa
- eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti
- stabilire il compenso spettante per l'espletamento della carica ad un numero massimo di tre componenti della Deputazione Amministrativa, essendo la partecipazione all'organo degli altri componenti eletti a titolo gratuito
- adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni
- adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche
- approvare il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi unitamente al bilancio preventivo
- adottare il regolamento per le elezioni
- predisporre il piano generale di bonifica
- convocare l'Assemblea dei Consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati
- adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento
- deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni
- deliberare il conto consuntivo

- deliberare l'assunzione di mutui
- deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari
- deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza
- deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente
- deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 dello Statuto
- approvare il capitolato, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Deputazione Amministrativa è composta:

- dal Presidente del Consorzio
- dal Vicepresidente del Consorzio
- da sei membri eletti Consiglio dei Delegati
- dal rappresentante della Regione

Spetta alla Deputazione Amministrativa:

- approvare l'elenco degli aventi diritto al voto
- nominare i componenti dei seggi elettorali
- deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni
- predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni
- provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente
- predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni

- deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso
- deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 12 dello Statuto e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei Delegati
- deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali del Consorzio, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di enti e di privati
- deliberare sui progetti di massima, su quelli esecutivi e definitivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti dovuti e conseguenziali all'esecuzione e collaudazione dei lavori
- deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici
- disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento
- deliberare sugli accordi di programma di cui all'art. 4 dello Statuto
- disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione
- predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica
- predisporre l'elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei Delegati unitamente al bilancio di previsione
- deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili
- dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei Delegati
- deliberare sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa
- deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati
- sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consortili
- decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni

- provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consortili - sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati - dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva

II PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente – al quale è attribuita la legale rappresentanza del Consorzio – esercita le seguenti principali funzioni:

- sovrintende l'amministrazione consortile
- convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa
- firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili
- promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa
- sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consortili, controfirmando i relativi atti
- firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili
- denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici
- stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui all'art. 4 dello Statuto
- presiede alle gare ed alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture, con possibilità di delega ad altro componente della Deputazione Amministrativa
- delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa stessa, escluse quelle indicate agli artt. 15, lett. w), e 16 dello Statuto. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell'adunanza immediatamente successiva

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei Delegati.

Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'ufficio:

- i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati
- i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento
- coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione
- coloro che non abbiano la cittadinanza italiana
- coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento
- coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio
- coloro che hanno in appalto lavori e forniture consortili
- coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora
- i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio.

Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- vigila sulla gestione del Consorzio
- presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio
- accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
- esamina e vista trimestralmente il conto di cassa

Il Collegio dei Revisori dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere – anche individualmente – ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

2.3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

La struttura operativa del Consorzio si articola in una Direzione Generale ed in due Aree principali – Area Amministrativa ed Area Tecnica –, che, a loro volta, si suddividono in Settori.

DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale sovrintende all'intero assetto organizzativo del Consorzio.

Il Direttore Generale sovrintende alla Direzione Generale e garantisce il necessario raccordo tra le Aree operative attraverso l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo di tutte le attività consortili ed in particolare:

- è funzionalmente e gerarchicamente sovraordinato a tutto il personale dipendente, ivi compresi i Direttori di Area che sono tenuti a relazionare sulle proposte di deliberazioni predisposte dall'Area di cui sono responsabili
- è responsabile della realizzazione delle linee programmatiche stabilite dall'Amministrazione, nonché di tutte le decisioni e progetti che la stessa intende realizzare
- assiste il legale rappresentante del Consorzio negli atti di maggiore importanza
- rappresenta l'Amministrazione provvedendo alla firma di tutti i documenti contabili necessari alla realizzazione delle attività dell'ente
- svolge le funzioni di segreteria degli organi del Consorzio
- cura le relazioni con le rappresentanze sindacali

SETTORE SEGRETERIA E CONTENZIOSO

Al Settore organizzativo semplice Segreteria e Contenzioso – il quale è posto alle dirette dipendenze della Direzione Generale – sono attribuite le seguenti funzioni:

- cura dei rapporti con gli organi del Consorzio e dei rapporti tra l'Amministrazione, la Direzione Generale e le Aree operative
- raccolta delle proposte di deliberazione provenienti dagli uffici competenti e stesura degli atti deliberativi adottati dall'organo deliberante e successiva registrazione
- repertorio, custodia e pubblicazione delle delibere nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti
- trasmissione alla Giunta Regionale della Campania degli atti deliberativi da sottoporre al controllo di legittimità e di merito
- scansione ed archiviazione degli atti deliberativi
- gestione del protocollo informatico della corrispondenza

- prelievo e smistamento agli uffici interessati della posta in arrivo e spedizione della posta in partenza
- gestione dell'archivio informatico dei documenti
- gestione del traffico telefonico e del servizio telefax
- predisposizione di note e documenti su iniziativa ed impulso dell'Amministrazione e della Direzione Generale
- convocazione delle sedute della Deputazione Amministrativa e del Consiglio dei Delegati e predisposizione della documentazione all'ordine del giorno
- gestione dell'agenda degli appuntamenti
- gestione dell'accesso agli atti amministrativi
- ricerca di pratiche su richiesta dei servizi interni o di cittadini
- organizzazione delle visite e tenuta del registro dei visitatori
- redazione di comunicati stampa e di pubblicazioni periodiche
- predisposizione degli atti per l'aggiornamento del sito *internet* relativamente alle deliberazioni, ai decreti dirigenziali ed a quant'altro di competenza
- redazione delle deliberazioni relative agli incarichi legali e notifica delle stesse ai professionisti nonché predisposizione dei disciplinari di incarico da far sottoscrivere ai professionisti incaricati
- tenuta, scansione ed archiviazione degli atti processuali
- gestione della corrispondenza con i professionisti legali incaricati della difesa dell'ente
- predisposizione, duplicazione e trasmissione dell'incartamento utile ai difensori incaricati per la costituzione in giudizio
- raccolta presso gli uffici competenti delle informazioni e della documentazione richiesta dai legali per la prosecuzione della difesa
- adempimenti per l'eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte
- comunicazione periodica all'Amministrazione dei procedimenti pendenti
- aggiornamento del prospetto riepilogativo del contenzioso
- ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste dallo Statuto o da leggi

Al Settore Segreteria e Contenzioso del Consorzio è preposto un capo settore, funzionalmente sottordinato al Direttore Generale ed obbligato a relazionarlo sulle attività svolte e sugli atti predisposti.

AREA AMMINISTRATIVA

L'Area Amministrativa è preposta a tutte le attività amministrative e di gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

Nell'Area Amministrativa del Consorzio rientrano i due Settori organizzativi semplici, Personale e Paghe e Catasto, Espropriazioni e Contenzioso Tributario.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo sovrintende all'Area Amministrativa, garantendo il necessario raccordo tra i Settori e le strutture dell'Area.

Il Direttore Amministrativo è funzionalmente e gerarchicamente sottordinato al Direttore Generale, con l'obbligo di relazionarlo sulle attività svolte dall'Area e sulle proposte dei provvedimenti predisposti.

SETTORE PERSONALE E PAGHE

Al Settore organizzativo semplice Personale e Paghe sono attribuite le seguenti funzioni:

- assunzione e mobilità del personale
- gestione delle posizioni giuridiche
- istituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli personali
- rilevazione delle presenze ed assenze
- verifica degli orari di lavoro
- infortuni sul lavoro
- procedimenti disciplinari
- aggiornamento e formazione professionale del personale
- permessi sindacali
- elaborazione e gestione del trattamento economico
- elaborazione degli stipendi, lavoro straordinario, trattamento di missioni e di tutti gli istituti economici previsti dal vigente C.C.N.L.
- adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali
- trattamenti pensionistici

- rapporti con gli istituti previdenziali

Al Settore Personale e Paghe è preposto un capo settore, funzionalmente e gerarchicamente sottordinato al Direttore Amministrativo ed obbligato a relazionarlo sulle attività svolte e sugli atti predisposti.

SETTORE CATASTO, ESPROPRIAZIONI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Al Settore organizzativo semplice Catasto, Espropriazioni e Contenzioso Tributario sono attribuite le seguenti funzioni:

- formazione, tenuta ed aggiornamento del catasto terreni e fabbricati ed elaborazione dei relativi ruoli di contribuenza con supporto meccanografico
- formazione e tenuta ed aggiornamento del catasto irriguo e manutenzione con relativa cartografia del comprensorio attraverso l'uso di supporti informativi e sportello al pubblico
- procedure espropriative inerenti all'esecuzione dei lavori pubblici
- predisposizione di tutti gli atti difensivi e delle attività direttamente riconducibili alla difesa processuale del Consorzio dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali relativamente alla contribuzione di bonifica ed irrigua
- ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste dallo Statuto o da leggi

Al Settore Catasto, Espropriazioni e Contenzioso Tributario è preposto un capo settore, funzionalmente e gerarchicamente sottordinato al Direttore Amministrativo ed obbligato a relazionarlo sulle attività svolte e sugli atti predisposti.

AREA TECNICA

L'Area Tecnica è preposta a tutte le attività tecniche del Consorzio.

L'Area Tecnica si articola nei seguenti Settori organizzativi semplici:

- Settore Appalti, Concessioni, Contenzioso, Progettazione e Direzione dei Lavori
- Settore Piani, Programmi, Sicurezza sul Lavoro e Manutenzione Comprensorio Alto
- Settore Manutenzione Comprensorio Basso
- Settore Agricoltura, Forestazione, Ambiente e Territorio
- Settore Servizi a rete, Impianti ed Irrigazione
- Settore Parco Macchine, Deposito e Magazzino

DIRETTORE TECNICO

Il Direttore Tecnico sovrintende all'Area Tecnica, garantendo il necessario raccordo tra i Settori e le strutture dell'Area.

Il Direttore Tecnico è funzionalmente e gerarchicamente sottordinato al Direttore Generale, con l'obbligo di relazionarlo sulle attività svolte dall'Area e sulle proposte dei provvedimenti predisposti.

SETTORE APPALTI, CONCESSIONI, CONTENZIOSO, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Al Settore organizzativo semplice Appalti, Concessioni, Contenzioso, Progettazione e Direzione dei Lavori sono attribuite le seguenti funzioni:

- bandi, avvisi pubblici, gare e contratti di appalto di lavori di servizi e forniture riguardanti l'area tecnica
- gestione degli elenchi fornitori, degli elenchi dei professionisti tecnici e dell'elenco imprese per lavori di somma urgenza
- convenzioni e disciplinari di incarico con professionisti tecnici esterni
- disciplinari di fornitura e capitolati di appalto
- rapporti con i professionisti esterni, con i fornitori e con le imprese appaltatrici
- funzioni di responsabile del procedimento per l'istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta richiesti da persone fisiche o giuridiche per opere di interesse privato ai sensi del regolamento approvato con D.C. n. 232/2017 e per gli scarichi civili ed industriali (pubblici e privati) ai sensi del regolamento approvato con D.C. n. 308/2017
- pareri del Consorzio su progetti di opere pubbliche o sui piani urbanistici di altre amministrazioni, ivi inclusa la partecipazione a conferenze di servizi all'uopo convocate
- progettazione e direzione lavori di opere pubbliche di bonifica ed irrigue come definite dall'art. 2 legge regionale n. 4/2003
- consulenze tecniche difensive dell'ente per contenzioso in materia di appalti, ingegneria civile, idraulica, ambientale, tributaria
- ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste dallo Statuto o da leggi

Al Settore Appalti, Concessioni, Contenzioso, Progettazione e Direzione dei Lavori è preposto un capo settore, funzionalmente e gerarchicamente sottordinato al

Direttore Tecnico ed obbligato a relazionarlo sulle attività svolte e sugli atti predisposti.

SETTORE ORGANIZZATIVO SEMPLICE PIANI, PROGRAMMI, SICUREZZA SUL LAVORO E MANUTENZIONE COMPENSORIO ALTO

Al Settore organizzativo semplice Piani, Programmi, Sicurezza sul Lavoro e Manutenzione Compensorio Alto sono attribuite le seguenti funzioni:

- elaborazione, redazione, gestione ed aggiornamento del Piano di Classifica degli immobili per la ripartizione della contribuenza consortile, del Piano Generale di Bonifica del comprensorio e del Piano di Gestione e Manutenzione per la valutazione della spesa annuale complessiva da porre a base del ruolo tributario relativo alla bonifica
- elaborazione, redazione, gestione ed aggiornamento del Piano Annuale e Triennale delle OO.PP.
- tutti i controlli e gli adempimenti, sia tecnici sia amministrativi, relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi inclusi la redazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento ed il Documento di Valutazione dei Rischi
- tutte le funzioni riservate dalla legge al Servizio Protezione e Prevenzione
- rapporti con la Medicina del Lavoro in merito ai controlli sanitari di idoneità fisica al lavoro
- gestione e manutenzione ordinaria, in appalto o in amministrazione diretta, della piattaforma colante di competenza, quali canali, vasche di assorbimento/laminazione, alvei di pertinenza, così come elencati nell'apposito Piano di Classifica, appartenenti al Compensorio Alto (sottobacino imbrifero a monte del Comune di Nocera Inferiore)
- programmi mensili di Manutenzione del Compensorio Alto
- pubblicazione *on line* sul sito *web* dei lavori di manutenzione in corso nel Compensorio Alto
- acquisizione e controllo dei *report* settimanali dei capi operai sui lavori di manutenzione effettuati
- consulenze tecniche difensive dell'ente in materia di sicurezza sul lavoro e di manutenzione delle opere di bonifica
- ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste dallo Statuto o da leggi

Al Settore Piani, Programmi, Sicurezza sul Lavoro e Manutenzione Compensorio Alto è preposto un capo settore, funzionalmente e gerarchicamente subordinato al

Direttore Tecnico ed obbligato a relazionarlo sulle attività svolte e sugli atti predisposti.

SETTORE MANUTENZIONE COMPENSORIO BASSO

Al Settore organizzativo semplice Manutenzione Compensorio Basso sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestione e manutenzione ordinaria, in appalto o in amministrazione diretta, della piattaforma colante di competenza, quali canali, vasche di assorbimento/laminazione, alvei di pertinenza, così come elencati nell'apposito Piano di Classifica, appartenenti al Compensorio Basso (sottobacino imbrifero a valle del Comune di Nocera Inferiore)
- programmi mensili di Manutenzione del Compensorio Basso
- pubblicazione *on line* sul sito *web* dei lavori di manutenzione in corso nel Compensorio Basso
- acquisizione e controllo dei *report* settimanali dei capi operai sui lavori di manutenzione effettuati
- consulenze tecniche difensive dell'ente in materia di sicurezza sul lavoro e di manutenzione delle opere di bonifica
- ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste dallo Statuto o da leggi
- tenuta e gestione dei registri di carico e scarico rifiuti per l'intero compensorio

Al Settore Manutenzione Compensorio Basso è preposto un capo settore, funzionalmente e gerarchicamente sottordinato al Direttore Tecnico ed obbligato a relazionarlo sulle attività svolte e sugli atti predisposti.

SETTORE AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO

Al Settore organizzativo semplice Agricoltura, Forestazione, Ambiente e Territorio sono attribuite le seguenti funzioni:

- controllo e vigilanza del territorio, degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica
- adempimenti delle funzioni di polizia idraulica previsti dalla legge
- controlli sulla regolarità degli scarichi nei canali consortili
- indagini ambientali di polizia giudiziaria delegate dall'autorità giudiziaria

- gestione e manutenzione ordinaria, in appalto o in amministrazione diretta, delle opere di forestazione presenti nelle vasche di assorbimento e/o laminazione consortili
- consulenze, progettazioni e direzione di lavori in materia agraria, ambientale e forestale
- consulenze tecniche difensive dell'ente in materia ambientale, agronomica, forestale, ivi incluse quelle per danni alle colture innanzi al T.R.A.P. ed al T.S.A.P.
- redazione di cartografie tematiche del comprensorio
- redazione dei piani di valutazione di impatto ambientale
- assistenza ai consorziati per questioni agronomiche e di tecnica irrigua
- collaborazione allo studio ed alla redazione dei piani di classifica per la contribuzione agricola ed extragricola del comprensorio
- redazione dei piani e delle direttive per la trasformazione dei terreni
- studio, sviluppo e risoluzione di problemi e quesiti di carattere agrario
- collaborazione con il Settore Progettazione per la redazione di interventi di tutela e/o salvaguardia ambientale
- predisposizione degli atti per l'aggiornamento del sito *internet* relativamente a quanto di competenza
- funzioni di Responsabile del Procedimento per l'istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni richieste da persone fisiche o giuridiche per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, ai sensi del nuovo regolamento approvato con D.C. n. 51/2017
- ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste dallo Statuto o da leggi

Al Settore Agricoltura, Forestazione, Ambiente e Territorio è preposto un capo settore, funzionalmente e gerarchicamente sottordinato al Direttore Tecnico ed obbligato a relazionarlo sulle attività svolte e sugli atti predisposti.

SETTORE SERVIZI A RETE, IMPIANTI ED IRRIGAZIONE

Al Settore organizzativo semplice Servizi a rete, Impianti ed Irrigazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestione e manutenzione dei servizi a rete presenti nei capannoni della Centrale Ortofrutticola e nella sede consortile, della rete *intranet* e dei *server*, del sito *web* ufficiale del Consorzio, della rete telefonica fissa e mobile

- gestione e manutenzione di pozzi, di impianti di pompaggio, di trasformatori, di impianti elettrici, di impianti di telecontrollo, di impianti tecnologici nei capannoni e nella sede consortile – ivi inclusi gli impianti e le apparecchiature antincendio – e di impianti fotovoltaici
- gestione e manutenzione di serbatoi e/o vasche di accumulo e/o di carico e riserva, di camere e pozzetti di manovra, delle reti irrigue in pressione e di quelle a pelo libero
- gestione e manutenzione degli idranti e dei punti di consegna delle utenze irrigue nonché degli allacciamenti di utenza
- gestione ed esecuzione di nuovi allacci, rapporti con le utenze irrigue, programmazione e consegna schede prepagate, letture dei contatori, emissione e riscossione del ruolo irriguo, ivi inclusi i relativi rapporti con le società esterne di riscossione
- collaborazione con il Responsabile della Protezione Dati nominato ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
- ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste dallo Statuto o da leggi

Al Settore Servizi a rete, Impianti ed Irrigazione è preposto un capo settore, funzionalmente e gerarchicamente sottordinato al Direttore Tecnico ed obbligato a relazionarlo sulle attività svolte e sugli atti predisposti.

SETTORE PARCO MACCHINE, DEPOSITO E MAGAZZINO

Al Settore organizzativo semplice Parco Macchine, Deposito e Magazzino sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestione e manutenzione, in appalto o in amministrazione diretta, degli automezzi consortili: trattori, pale, *bobcats*, escavatori, terne, barche, gru, etc.
- gestione e manutenzione, in appalto o in amministrazione diretta, degli autoveicoli consortili: camion, rimorchi, automobili, furgoni, autocarri e motocarri, etc.
- gestione in appalto di servizi e forniture relativi al parco macchine quali revisioni, collaudi, consulenze meccaniche, acquisti di ricambi, dei materiali di consumo e dei carburanti necessari all'operatività dei mezzi
- gestione del deposito carburanti, del deposito mezzi e del magazzino ricambi e materiali di consumo
- gestione e manutenzione, in appalto o in amministrazione diretta, dei piazzali e delle aiuole di pertinenza della sede consortile

- ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste dallo Statuto o da leggi

Al Settore Parco Macchine, Deposito e Magazzino è preposto un capo settore, funzionalmente e gerarchicamente sottordinato al Direttore Tecnico ed obbligato a relazionarlo sulle attività svolte e sugli atti predisposti.

2.4 CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Il Codice Etico e di Condotta (di seguito “*Codice Etico*”) adottato – distribuito a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione – contiene i principi guida che devono essere applicati da tutti i dipendenti e gli *stakeholder* del Consorzio al fine di orientare il proprio comportamento nelle proprie aree di attività.

L’osservanza delle norme del Codice Etico è uno specifico adempimento derivante dal rapporto di lavoro.

3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 PREMESSA

L’adozione di un M.O.G.C., oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità dell’ente con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel d.lgs. n. 231/2001, è un atto di responsabilità sociale da parte del Consorzio dal quale scaturiscono benefici per tutti gli *stakeholder*.

L’introduzione di un sistema di controllo dell’agire consortile, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici – migliorando i già elevati *standard* di comportamento adottati dall’ente –, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore del Consorzio in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.

Il Consorzio ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito “*Progetto*”) volte a rendere il proprio M.O.G.C. conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria.

3.2 IL PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni consortili, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l’autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle quattro fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue:

- **FASE 1 – AVVIO DEL PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI RICHIAMATI DAL D.LGS. N. 231/2001**

Presentazione del Progetto nella sua complessità, raccolta ed analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001

- **FASE 2 – ANALISI DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI**

Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di *compliance*

- **FASE 3 – GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN**

Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo M.O.G.C. e delle azioni di *rafforzamento* dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure)

- **FASE 4 – DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Definizione del M.O.G.C. articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee guida di Confindustria.

Qui di seguito verranno espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.3 AVVIO DEL PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI RICHIAMATI DAL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, co. 2-lett. a), d.lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del M.O.G.C., l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto: si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi consortili che comunemente vengono definiti *sensibili* (di seguito "*processi sensibili*" e/o "*attività sensibili*").

Scopo della Fase 1 è stato appunto l'identificazione degli ambiti consortili oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un *team* di lavoro – composto da professionisti esterni e risorse interne dell'ente – con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura organizzativa del Consorzio, svolta al

fine di meglio comprendere l'attività dell'ente e di identificare gli ambiti oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo che legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili ed una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Al termine della Fase 1 è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione dei processi/attività sensibili individuati con il *team* di lavoro:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura organizzativa del Consorzio (ad esempio, organigrammi, principali procedure organizzative, schede principali compiti, procure, etc.)
- analisi della documentazione raccolta per la comprensione delle soluzioni strategiche attraverso le quali l'ente svolge le proprie attività
- rilevazione degli ambiti consortili di attività e delle relative responsabilità funzionali
- individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex d.lgs. n. 231/2001
- individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili identificati

3.4 ANALISI DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni processo/attività sensibile individuato nella Fase 1:

- le sue fasi principali
- le funzioni ed i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti
- gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di

gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* ed ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi
- segregazione dei compiti
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate

Le interviste sono state realizzate da professionisti esperti di *risk management* e *process analysis*.

I risultati delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con il *team* di lavoro.

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato la Fase 2, al termine della quale è stato elaborato il documento “*Risk assessment*”, i cui contenuti fondamentali sono:

- esecuzione di interviste strutturate con i *key officer*, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
 - i processi elementari/attività svolte
 - le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti
 - i relativi ruoli/responsabilità
 - il sistema dei controlli esistenti
- condivisione con i *key officer* di quanto emerso nel corso delle interviste
- formalizzazione della mappa dei processi/attività sensibili in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato

3.5 GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell'individuazione:

- dei requisiti organizzativi caratterizzanti un M.O.G.C. idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001
- delle azioni di miglioramento del M.O.G.C. esistente

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il M.O.G.C. esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di "risk assessment" sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il M.O.G.C. esistente ("as is") ed un Modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 ("to be").

Attraverso il confronto operato con la "gap analysis" è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un M.O.G.C. conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa Fase 4, che si è conclusa dopo la condivisione del documento di "gap analysis" e del piano di attuazione (c.d. "action plan") con il team di lavoro ed i vertici del Consorzio:

- "gap analysis": analisi comparativa tra il M.O.G.C. ("as is") ed un M.O.G.C. "a tendere" conforme alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 ("to be") con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle procedure consortili, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello
- predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un M.O.G.C. e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure)

3.6 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Scopo della Fase 4 è stato quello di predisporre il M.O.G.C. del Consorzio, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria.

La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali del Consorzio.

3.7 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La costruzione da parte del Consorzio di un proprio M.O.G.C. ha comportato, dunque, un'attività di *assessment* del Modello esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il d.lgs. n. 231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal decreto stesso.

Il d.lgs. n. 231/2001, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del decreto, un valore scriminante all'adozione ed efficace attuazione di M.O.G.C. nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a

prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal decreto.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2001 un M.O.G.C. deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- prevedere specifici protocolli di controllo diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Consorzio ha inteso predisporre un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, tenesse conto della propria peculiare realtà, in coerenza con il proprio sistema di *governance* ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Sebbene l'adozione del M.O.G.C., ai sensi del citato decreto, non costituisca un obbligo, il Consorzio ha, comunque, ritenuto tale adozione conforme alle proprie politiche al fine di:

- istituire e/o rafforzare controlli che consentano all'ente di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa del Consorzio
- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con il Consorzio (ad esempio, collaboratori esterni, fornitori, etc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse dell'ente, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2001
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività consortili
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi del Consorzio, anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio)

Il M.O.G.C., pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno del Consorzio e sulle modalità con le quali lo stesso si rapporta con l'esterno
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001

Il M.O.G.C., così come approvato dalla Deputazione Amministrativa, comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività consortili nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001
- previsione di *protocolli* ovvero *standard* di controllo in relazione alle attività sensibili individuate
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati
- OdV
- flussi informativi da e verso l'OdV e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel M.O.G.C.
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con il Consorzio
- criteri di aggiornamento ed adeguamento del M.O.G.C.
- Codice Etico

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001 (costituito dal presente documento)
- Codice Etico

Il documento “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001*” contiene:

- nella Parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento

- alla realtà consortile, al sistema di *governance* ed all'assetto organizzativo dell'ente
- alle caratteristiche dell'OdV del Consorzio, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano
- alla funzione del sistema disciplinare ed al relativo apparato sanzionatorio
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello
- ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello
- nella Parte speciale, una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che il Consorzio ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività
 - ai processi/attività sensibili e relativi *standard* di controllo

Il documento prevede – quale parte integrante del M.O.G.C. ed elemento essenziale del sistema di controllo – il Codice Etico, approvato con delibera della Deputazione Amministrativa.

Il Codice Etico raccoglie i principi etici ed i valori che formano la cultura consortile e che devono ispirare le condotte ed i comportamenti di coloro che operano nell'interesse dell'ente, sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione consortile, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'approvazione del Codice Etico crea un *corpus* normativo interno coerente ed efficace, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive del Consorzio e si integra completamente con il M.O.G.C.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, co. 1-lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* d.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato un M.O.G.C. idoneo a prevenire i reati considerati

- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo²⁷

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del M.O.G.C., sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo all'uopo istituito dal Consorzio.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001.

Le Linee guida di Confindustria²⁸ suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza

²⁷ La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: *“L'ente ... dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei Modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti ... di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa”*

²⁸ *“I requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata nell'Organismo voluto dal d.lgs. n. 231/2001 possono essere riassunti in: (i) autonomia ed indipendenza: queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso; (ii) professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati; (iii) continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari”*

- professionalità
- continuità di azione

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero

- l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che – rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative – ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio
- la previsione di *report* dell'OdV al vertice del Consorzio
- la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'OdV

Peraltro le Linee guida di Confindustria dispongono che *“nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità”*.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'OdV di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul M.O.G.C.

Il d.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV²⁹.

In assenza di tali indicazioni, il Consorzio ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, fosse in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'OdV è preposto, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati.

In questo quadro, l'OdV del Consorzio è un organismo collegiale individuato in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche personali, quali una spiccata capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

²⁹ Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 *“non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza (OdV). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'OdV componenti interni ed esterni all'ente ... Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, tuttavia, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente”* [Confindustria, *Linee guida*, giugno 2021]

L'OdV del Consorzio è composto da tre membri e resta in carica per la durata di un quinquennio.

L'incarico conferito ai componenti dell'OdV è soggetto ad una proroga tacita quinquennale salvo che la Deputazione Amministrativa comunichi la volontà di recedere dal rapporto almeno dodici mesi prima della scadenza.

I componenti dell'OdV sono nominati dalla Deputazione Amministrativa. La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità³⁰.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'OdV, all'onorabilità ed all'assoluta autonomia e indipendenza. La Deputazione Amministrativa, in sede di nomina, deve dare atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità³¹.

In particolare, in seguito all'approvazione del M.O.G.C. o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con il Consorzio tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'organismo di vigilanza
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa od altre procedure concorsuali
- sentenza di condanna – anche non passata in giudicato – ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ovvero decreto penale di condanna, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri reati comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità

³⁰ *“Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del comitato per il controllo interno; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni”* [Confindustria, Linee guida, giugno 2021]

³¹ La giurisprudenza di merito si è espressa nel senso della necessità che l'organo amministrativo, al momento della nomina, *“dia atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri”* [Ordinanza 26 giugno 2007, Tribunale Napoli-33[^] Ufficio G.I.P.]

- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ed alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro *ex art. 2 bis* della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale o reale
- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal d.m. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del T.U.F.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'OdV potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture del Consorzio ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'OdV.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio, conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti della Deputazione Amministrativa, soggetti apicali in genere, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, etc.)
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal M.O.G.C.

La revoca dell'incarico conferito ad un componente dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera della Deputazione Amministrativa e con l'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

A tale proposito, per "*giusta causa*" di revoca dell'incarico di membro dell'OdV si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quali l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della

relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'OdV è tenuto, la ripetuta ed ingiustificata assenza alle riunioni dell'OdV, etc.

- l'“*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 1-lett. d), d.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti del Consorzio ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da una sentenza di applicazione della pena su richiesta
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione consortile incompatibili con i requisiti di “*autonomia ed indipendenza*” e “*continuità di azione*” propri dell'OdV. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto della Deputazione Amministrativa
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino l'indipendenza ed autonomia
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità

Qualsiasi decisione riguardante l'OdV relativa a revoca, sostituzione o sospensione sono di esclusiva competenza della Deputazione Amministrativa, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione del Consorzio.

L'attività di verifica e di controllo svolta dall'OdV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del M.O.G.C. e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali del Consorzio.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G.C. secondo quanto stabilito dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2001.

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni del Consorzio, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel M.O.G.C. e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, all’OdV sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri³²:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture consortili
- vigilare sul funzionamento del M.O.G.C., sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 che con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo – con frequenza temporale e modalità predeterminata dal programma delle attività di vigilanza – e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l’efficienza ed efficacia del M.O.G.C.
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione ed unità del Consorzio – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all’accesso agli atti, l’OdV redige – qualora non concordi con la motivazione opposta – un rapporto da trasmettere al Presidente del Consorzio, alla Deputazione Amministrativa ed Direttore Generale;
- richiedere informazioni rilevanti o l’esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del M.O.G.C. L’obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell’OdV deve essere inserito nei singoli contratti

³² “Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi: (i) vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito; (ii) disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; (iii) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; (iiii) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati; (iiiii) presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale; (iiiii) follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte” [Confindustria, Linee guida, giugno 2021]

- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del M.O.G.C., formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del M.O.G.C.
 - significative modificazioni dell'assetto interno del Consorzio e/o delle modalità di svolgimento delle attività consortili
 - modifiche normative
- verificare il rispetto delle procedure previste dal M.O.G.C. e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel M.O.G.C.
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili
- curare i rapporti ed assicurare i flussi informativi di competenza verso la Deputazione Amministrativa, nonché verso il Collegio dei Revisori dei Conti
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001 e del M.O.G.C., sugli impatti della normativa sull'attività del Consorzio e sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel M.O.G.C.
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dalla Deputazione Amministrativa. L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti: in questi casi l'OdV deve

informare la Deputazione Amministrativa nella riunione immediatamente successiva

- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del M.O.G.C. che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al Consorzio
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001

Nello svolgimento della propria attività l'OdV può avvalersi delle funzioni presenti in seno al Consorzio in virtù delle relative competenze, anche attraverso la costituzione di una Segreteria tecnica.

4.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi dai quali emerga una situazione che possa determinare una violazione anche potenziale del M.O.G.C. o che, più in generale, possa essere rilevante ai fini del d.lgs. n. 231/2001.

L'OdV ha il compito di monitorare le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interno per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, prevedendo – al fine di favorire il corretto espletamento dei compiti ad esso assegnati – l'obbligo d'informazione verso l'OdV da parte dei destinatari del M.O.G.C. (art. 6, co. 2-lett. d), d.lgs. n. 231/2001).

Il d.lgs. n. 24/2023, con le disposizioni di abrogazione di cui all'art. 23, co. 1-lett. b), e le disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 24, co. 5., ha abrogato l'art. 6, co. 2 *ter* e 2 *quater*, d.lgs. n. 231/2001, ed ha sostituito l'art. 6, co. 2 *bis*, d.lgs. n. 231/2001, prevedendo, per i M.O.G.C. adottati ai sensi del comma 2-lett. e) del d.lgs. n. 231/2001, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione ed il sistema disciplinare ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 (in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019).

Il Consorzio, in adempimento del d.lgs. n. 24/2023, ha adottato il canale di segnalazione interna, i cui principi generali, le modalità di gestione della segnalazione, il principio del divieto di ritorsione ed i criteri per il trattamento dei dati, sono esplicitati nella *policy whistleblowing* dell'ente.

4.5 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel M.O.G.C. è conservata dall'OdV in un apposito archivio – informatico o cartaceo – per un periodo di almeno 10 anni.

4.6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI CONSORTILI

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del M.O.G.C., all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

Sono previste distinte linee di *reporting* dall'OdV:

- su base continuativa, riporta al Direttore Generale
- su base periodica (semestrale), presenta una relazione alla Deputazione Amministrativa

Gli incontri con gli organi consortili cui l'OdV riferisce devono essere documentati. Il Direttore Generale cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'OdV predisponde:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa alle attività svolte, da presentare alla Deputazione Amministrativa
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel M.O.G.C., innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo del Consorzio, etc.) e, in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Direttore Generale ed al Presidente

Le relazioni periodiche predisposte dall'OdV sono redatte anche al fine di consentire alla Deputazione Amministrativa le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al M.O.G.C. e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal M.O.G.C. o adottate in attuazione o alla luce del M.O.G.C.
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al M.O.G.C.
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dal Consorzio, con riferimento esclusivo alle attività a rischio
- una valutazione complessiva sul funzionamento del M.O.G.C. con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, co. 2-lett. e), e l'art. 7, co. 4-lett. b), d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del M.O.G.C., l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del M.O.G.C. rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel M.O.G.C. prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria³³.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel M.O.G.C. adottato dal Consorzio deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei destinatari di seguito definiti.

La violazione di tale *corpus* da parte dei suddetti lede il rapporto di fiducia instaurato con il Consorzio e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun destinatario conosca le norme contenute nel M.O.G.C. del Consorzio, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, co. 2-lett. e), d.lgs. n. 231/2001 deve ritenersi complementare – e non alternativo – al sistema disciplinare stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza al Consorzio.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del M.O.G.C. prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'OdV.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del M.O.G.C., senza preventiva informazione e parere dell'OdV.

5.2 SANZIONI E MISURE DISCIPLINARI

³³ *“La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del Codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale”* [Confindustria, *Linee guida*, giugno 2021]

5.2.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il Codice Etico ed il M.O.G.C. costituiscono un complesso di norme alle quali il personale dipendente di un ente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 cod. civ. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto tutti i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Codice Etico, del M.O.G.C. e delle sue procedure di attuazione, costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni, comportanti la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro sono, nel caso di specie, applicabili – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) – i provvedimenti previsti agli artt. 52 ss. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa
- sospensione
- licenziamento

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi otto giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli otto giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla presentazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, che dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

5.2.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria.

Il comportamento del dirigente, oltre a riflettersi all'interno dell'ente – costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano –, si ripercuote anche sull'immagine esterna del medesimo: pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti del Consorzio delle prescrizioni del Codice Etico, del M.O.G.C. e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nei confronti dei dirigenti che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del M.O.G.C. o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo. Tra l'altro, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con il Consorzio.

5.2.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI E DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel M.O.G.C. da parte del Presidente ovvero di un componente del Consiglio dei Delegati ovvero della Deputazione Amministrativa, sarà data informazione alla Giunta Regionale della Campania, al Consiglio dei Delegati, alla Deputazione Amministrativa ed al Collegio dei Revisori dei Conti affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate dal Consorzio. A norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso l'ente per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza: pertanto, in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità *ex artt.* 2393 cod. civ. e ss. a giudizio dell'Assemblea dei Consorziati.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.2.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del M.O.G.C. da parte di uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti³⁴,

³⁴ Sebbene i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possano essere considerati, in linea di principio, soggetti in posizione apicale – come affermato dalla stessa Relazione illustrativa del d.lgs. n.

l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto la Deputazione Amministrativa.

La Deputazione Amministrativa, ricevuta l'informativa dell'OdV, assumerà, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti – tra cui, *in primis*, la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati – al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.2.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E SOGGETTI ESTERNI OPERANTI SU MANDATO DEL CONSORZIO

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato del Consorzio, preliminarmente vengono determinate le misure sanzionatorie e le modalità di applicazione per le violazioni del Codice Etico, del M.O.G.C. e delle relative procedure attuative.

Tali misure potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia del Consorzio nei confronti del soggetto responsabile dell'infrazione, la risoluzione del rapporto. Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, il responsabile del contratto informa, con relazione scritta, il Direttore Generale e la Deputazione Amministrativa.

5.2.6 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'OdV nel vigilare sulla corretta applicazione del M.O.G.C. e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla loro eliminazione, la Deputazione Amministrativa assumerà, di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'OdV, la Deputazione Amministrativa, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.

6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

231/2001 a proposito dei Sindaci (pag. 7) –, tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi nella commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale)

6.1 PREMESSA

Il Consorzio, al fine di dare efficace attuazione al M.O.G.C., intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo del Consorzio è quello di comunicare i contenuti e i principi del M.O.G.C. non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi dell'ente in forza di rapporti contrattuali.

Sono, infatti destinatari del M.O.G.C. sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'ente: fra i destinatari del M.O.G.C. sono, quindi, annoverati – tra gli altri – i componenti degli organi consortili, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'OdV, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni, i fornitori, etc.

Il Consorzio, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “*aree sensibili*”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel M.O.G.C. comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale
- ribadire che l'ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti – anche nel caso in cui il Consorzio fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio – sono comunque contrari ai principi etici cui l'ente medesimo intende attenersi

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni consortili che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del M.O.G.C., anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dal Consorzio.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *“promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello”* e di *“promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”*.

6.2 DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti nel M.O.G.C. e nel Codice Etico
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del M.O.G.C., segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, il Consorzio promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del M.O.G.C. e delle procedure di implementazione all'interno dell'organizzazione, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto dai dipendenti.

Ai dipendenti ed ai nuovi assunti viene consegnato un estratto del M.O.G.C. ed il Codice Etico o viene garantita la possibilità di consultarli direttamente sul sito del Consorzio, ed è fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del M.O.G.C. e del Codice Etico ivi descritti.

In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *internet*, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione con mezzi alternativi quali, ad esempio, l'allegazione al cedolino paga o l'affissione nelle bacheche presenti presso la sede dell'ente.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti nel M.O.G.C. e nel Codice Etico sono garantite dai responsabili delle singole funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'OdV, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (ad esempio, video conferenza, *e-learning*, *staff meeting*, etc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

La compilazione e l'invio del questionario varrà quale dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei contenuti del M.O.G.C.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al M.O.G.C., nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3 COMPONENTI DEGLI ORGANI CONSORTILI E SOGGETTI CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

Ai componenti degli organi consortili ed ai soggetti con funzioni di rappresentanza del Consorzio è resa disponibile copia cartacea del M.O.G.C. al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi dello stesso M.O.G.C. e del Codice Etico.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al M.O.G.C., nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.4 ORGANISMO DI VIGILANZA

Una formazione o informazione specifica (ad esempio, in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi del Consorzio) è destinata ai membri dell'OdV e/o ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.5 ALTRI DESTINATARI

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del M.O.G.C. dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con il Consorzio rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio, fornitori, consulenti ed altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, il Consorzio fornirà ai soggetti terzi un estratto dei principi di riferimento del M.O.G.C. e valuterà l'opportunità di organizzare sessioni formative *ad hoc* nel caso lo reputi necessario.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (ad esempio, video conferenza, *e-learning*, etc.).

7 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

7.1 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'OdV stila con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività, prevedendo un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle scadenze temporali dei

controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne al Consorzio con specifiche competenze nei settori di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'OdV.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La Deputazione Amministrativa delibera in merito all'aggiornamento del M.O.G.C. e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del M.O.G.C.
- modificazioni dell'assetto interno del Consorzio e/o delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali
- modifiche normative
- risultanze dei controlli

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV, che provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative ed a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno del Consorzio.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del M.O.G.C. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture consortili a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, alla Deputazione Amministrativa.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del M.O.G.C. siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel M.O.G.C. e la diffusione delle stesse, il Consorzio apporta con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al M.O.G.C. che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "*aspetti di carattere descrittivo*" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dagli organi consortili (ad esempio, la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni consortili munite di specifica delega (ad esempio, nuove procedure consortili).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'OdV presenta un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte della Deputazione Amministrativa.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza della Deputazione Amministrativa la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del M.O.G.C. dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività consortili
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee guida a norma dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. d.m. 26 giugno 2003 n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del M.O.G.C. o, più in generale, di significative violazioni del M.O.G.C.
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del M.O.G.C. a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo

Il M.O.G.C. sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera della Deputazione Amministrativa.